

CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE

STATUTO

RAGIONE SOCIALE – SCOPI - BENEFICI

Art. 1

E' costituito tra i dipendenti dell'Acquedotto Pugliese un Circolo che prende la denominazione: CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE con sede sociale in Bari.

Presso i reparti periferici possono essere istituiti sezioni distaccate rette da un Fiduciario nominato dal C.D.

Art. 2

Scopo del Circolo è quello di attuare in favore dei propri iscritti iniziative sociali, ricreative, culturali, artistiche, sportive, assistenziali e tristiche, consentendo così la possibilità di una vita post-lavorativa in comune su un piano di comprensive e reciproche relazioni umane.

Art. 4

Il Circolo è costituito ai sensi degli artt. 36 e 37 c.c. ed è libero e democratico. Opera senza fini di lucro e senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali.

SOCI

Art. 5

L'iscrizione al circolo è aperta a tutti i dipendenti ed ex dipendenti dell'Acquedotto Pugliese e rispettivi familiari, i quali assumono la qualifica di socio.

I soci possono essere ordinari e aggregati.

Sono Soci Ordinari i dipendenti ed ex dipendenti dell'Acquedotto Pugliese.

	Sono Soci Aggregati del socio ordinario:	
	a) i familiari del socio ordinario, conviventi (come stato di famiglia);	
	b) i genitori ed i figli coniugati del socio ordinario con il rispetto nucleo familiare (come da stato di famiglia);	
	c) parenti ed affini del socio ordinario entro il IV grado;	
	d) ospiti del socio ordinario.	
	La qualifica di socio si acquista a domanda dell'interessato.	
	Sono Soci Onorari di diritto gli ex presidenti e commissari del Circolo e, su nomina del Consiglio Direttivo, personaggi che possono dar lustro al Circolo.	
	Sono Soci Benemeriti, su nomina del Consiglio Direttivo, persone e Enti che abbiano reso particolari servizi al Circolo anche con elargizioni, oblazioni o lasciti (come previsto dall' art. 24 lett. E dello Statuto).	
	Art. 6	
	La qualifica di socio si perde:	
	1. per dimissioni;	
	2. per espulsione deliberata dal C.D. sentito il parere dei probiviri;	
	3. per morosità;	
	4. per interruzione del rapporto di lavoro in seguito a licenziamento.	
	Art. 7	
	I soci hanno diritto di:	
	a) frequentare i locali della sede sociale;	
	b) prendere parte a tutte le manifestazioni indette dal C.D.;	
	c) usufruire di tutte le agevolazioni concesse al possessore della tessera sociale;	
	2	

	d) presso la Sede Sociale, nei locali di proprietà del Circolo adibiti a bar sociale, i Soci possono usufruire di consumazioni varie e di bevande.	
	Art. 8	
	I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali individuali che saranno stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.	
	ORGANI DIRETTIVI – ESECUTIVI E DI CONTROLLO	
	Art. 9	
	Sono organi del Circolo:	
	1. L'assemblea dei Soci;	
	2. Il Consiglio Direttivo;	
	3. Il Presidente;	
	4. Il Segretario;	
	5. Il Tesoriere – economo;	
	6. Il Collegio dei revisori;	
	7. Il Collegio dei Probiviri.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 10	
	L'assemblea generale, alla quale hanno diritto di partecipare i soli soci ordinari, risultanti iscritti almeno un mese prima della sua convocazione, è ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal C.D. almeno una volta all'anno e non oltre il mese di marzo per discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo.	
	L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il C.D. lo ritenga	
	3	

necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci ordinari.

Art. 11

L'assemblea generale dei soci è presieduta da un presidente coadiuvato da un segretario entrambi da essa nominati.

Il segretario controlla la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni e ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al presidente.

Art. 12

Le assemblee saranno valide in prima convocazione se risulta presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 13

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, dovrà essere affisso nel quadro degli avvisi della sede sociale e nelle sedi di lavoro almeno 10 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri di cui 2 nominati dal Presidente dell'Acquedotto Pugliese e 9 eletti dai soci.

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Qualora durante il corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integrerà il numero dei soci membri. Se il consigliere da sostituire, è uno di quelli nominati dal Presidente

dell' Acquedotto Pugliese, questi designerà il subentrante, se invece è uno degli eletti, il subentrante sarà quello che nei risultati delle votazioni segue l'ultimo eletto.

Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive sarà considerato dimissionario, a meno che non dimostri che le assenze medesime siano state dovute a causa di forza maggiore.

I consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del mandato del C.D..

Art. 15

Il Consiglio Direttivo assume l'amministrazione del Circolo e come tale:

- a) elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere-economo;
- b) formula il regolamento interno;
- c) esamina il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) delibera sull'ammissione dei soci e sui provvedimenti disciplinari sentito il parere del collegio dei probiviri;
- e) nomina i collaboratori preposti alle diverse attività;

stabilisce i criteri di massima del programma sociale e cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 16

Il C.D. viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il C.D. dovrà comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

Esso delibera validamente con l'intervento di metà dei suoi componenti più uno ed a maggioranza dei voti.

	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	In caso di assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice	
	Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano.	
	Alle riunioni del consiglio possono partecipare, per questioni di loro	
	pertinenza e con voto consultivo, gli incaricati preposti alle diverse attività	
	del circolo.	
	Art. 17	
	La convocazione del C.D., di norma, è indetta con preavviso di almeno 5	
	giorni mediante lettera raccomandata con accluso l'ordine del giorno.	
	PRESIDENTE	
	Art. 18	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo. Presiede il C.D. e	
	convoca le assemblee. E' responsabile dell'attuazione delle attività del	
	sodalizio stabilite dal C.D., dell'assoluto rispetto dell'apoliticità ed	
	asindacalità del sodalizio, dei fatti amministrativi compiuti insieme e per	
	conto del Circolo. Firma la corrispondenza e mantiene i contatti con l'ENAL	
	e con le autorità locali.	
	SEGRETARIO	
	Art. 19	
	Il Segretario in collaborazione con il Tesoriere-Economo predispone i bilanci	
	preventivi e consuntivi del Circolo che il Presidente sottoporrà all'esame del	
	C.D.	
	Tiene aggiornato il libro dei soci, cura la corrispondenza, redige i verbali	
	delle sedute del C.D. sottoscrivendoli unitamente al presidente.	
	6	

A sua cura i verbali delle assemblee e delle riunioni del C.D. saranno trascritti sui rispettivi libri dei verbali.

TESORIERE-ECONOMO

Art. 20

Il Tesoriere-Economo provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Entrate e spese dovranno essere effettuate a mezzo di ordinativi d'incasso o di pagamento che saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere corredati dei relativi documenti giustificativi.

Sul libro cassa vanno trascritti tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento in ordine cronologico. La differenza tra entrata ed uscita rappresenta il saldo di cassa.

Il Tesoriere-Economo in collaborazione con il Segretario provvederà alla stesura dei bilanci e dovrà tenere il libro dell'inventario e il libro cassa.

Il libro dell'inventario deve contenere l'indicazione dei beni mobili, la loro destinazione e lo stato d'uso.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21

Il Collegio dei Revisori è composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti; uno dei membri effettivi è nominato dal Presidente dell'Acquedotto Pugliese mentre gli altri sono eletti dai soci.

I Revisori vigilano sull'attuazione delle delibere assunte dall'assemblea, esercitano il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo, accertano che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte,

esaminano i bilanci e propongono eventuali modifiche.

Inoltre compiono periodiche verifiche di spesa.

Il Revisore che risulterà assente per tre riunioni consecutive sarà considerato dimissionario a meno che non dimostri che le assenze medesime siano state dovute a causa di forza maggiore. La eventuale sostituzione avverrà secondo quanto previsto per i Consiglieri all'art. 14, 3° capoverso dello Statuto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

Il Collegio dei probiviri, composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, eletto dai soci, esamina le questioni disciplinari dettategli dal C.D. a cui ne riferisce per iscritto.

Il Probiviro che risulterà assente per tre riunioni consecutive sarà considerato dimissionario, a meno che non dimostri che le assenze medesime sono state dovute a causa di forza maggiore. La eventuale sostituzione avverrà secondo quanto previsto per i Consiglieri all'art. 14, 3° capoverso dello Statuto.

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci del circolo sono:

- a) deplorazione verbale o scritta;
- b) sospensione da uno a sei mesi;
- c) espulsione dal Circolo.

Art. 23

I revisori o i probiviri durano in carica per lo stesso periodo di tempo del C.D. e ne decadono contemporaneamente.

ENTRATE E PATRIMONIO

	Art. 24	
	Le entrate sono costituite:	
	a) dalle quote sociali;	
	b) dagli utili delle manifestazioni;	
	c) dai proventi di gestioni accessorie;	
	d) dai contributi dall'amministrazione dell'Acquedotto Pugliese;	
	e) da oblazioni, lasciti, elargizioni di Enti e di privati.	
	Art. 25	
	Il patrimonio è costituito:	
	a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;	
	b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.	
	Il patrimonio del Circolo non può essere destinato ad altro uso se non	
	a quello per il quale il Circolo stesso è stato costituito.	
	VOTAZIONI	
	Art. 26	
	Le elezioni nel Circolo per le nomine degli organi direttivi e di controllo si	
	svolgono ogni tre anni.	
	Le elezioni sono indette dal C.D. uscente con un preavviso di almeno 30	
	giorni.	
	Dal giorno in cui vengono indette le elezioni e fino all'espletamento delle	
	votazioni, le iscrizioni al Circolo restano sospese.	
	Possono essere eletti e partecipano alle votazioni solo i soci ordinari in regola	
	con le quote sociali.	
	La votazione è segreta e non è ammesso il voto per delega.	
	Risultano eletti i maggiori suffragati.	
	Art. 27	
	Un'apposita commissione elettorale, formata di numero cinque membri	
	9	

	effettivi e due supplenti, nominata dall'assemblea dei soci, provvederà a	
	ricevere le liste dei candidati che dovranno essere firmate da almeno 40 soci	
	ordinari e depositate presso la sede sociale a disposizione di tutti i soci	
	almeno sette giorni prima dalla (approvato dall'assemblea dei Soci del 30	
	marzo 1984) data stabilita per le elezioni. Le liste dovranno contenere un	
	numero di candidati non inferiore a cinque.	
	Ogni socio non può firmare più di una lista. In caso di firme apposte su più	
	liste le firme stesse saranno considerate nulle.	
	La commissione elettorale provvederà a tutte le operazioni relative alla	
	preparazione delle votazioni (elenco degli iscritti aventi diritto al voto, elenco	
	dei candidati da eleggere, preparazione delle schede ecc.) ed alla nomina del	
	seggio elettorale.	
	La veste di componente la commissione elettorale e del seggio è	
	incompatibile con quella di candidato.	
	Alle operazioni di scrutinio possono presenziare tutti i soci.	
	Art. 28	
	Il seggio elettorale sarà composto di n. 5 membri che eleggeranno fra loro il	
	presidente.	
	I risultati delle votazioni dovranno essere resi noti mediante apposito verbale	
	di seggio firmato da tutti i componenti del seggio stesso, consegnato alla	
	commissione elettorale ed esposto all'albo a cura della stessa commissione.	
	Art. 29	
	I reclami dovranno essere presentati alla commissione elettorale entro 48 ore	
	dall'esposizione del verbale di seggio.	

La commissione elettorale deciderà inappellabilmente entro le successive 48 ore comunicando le proprie deliberazioni motivate mediante esposizione all'albo.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 30

Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato solo dall'assemblea a maggioranza di due terzi.

In tal caso i beni di proprietà dell'Amministrazione o di terzi saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Le attività residue saranno devolute in accordo con l'ENAL ad attività consimili a favore dei dipendenti dell' Acquedotto Pugliese.

